



**IL TRIBUNALE
DI BOLOGNA
CAMBIA ROTTA SU:**

RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO DELLA SALUTE

In relazione all'epoca del contagio

Già in un articolo apparso sul numero di EX di giugno-luglio 2012 avevamo scelto di parlare delle cause in corso per i contagiati da sangue infetto, denunciando le disomogeneità esistenti in giurisprudenza in tema di delimitazione temporale della responsabilità del Ministero della Salute. Il punto dolente, infatti, era (e purtroppo, in certi casi, è ancora) l'individuazione del momento in cui le infezioni ematiche sono divenute conosciute e conoscibili, poiché è solo da quel momento che il Ministero della Salute ha assunto l'obbligo di preservare i destinatari del sangue e degli emoderivati dal contagio con le infezioni stesse. Il concetto è chiaro: può aversi responsabilità per la trasmissione di una patologia solo se la patologia è nota.

Nell'articolo avevamo ricordato, peraltro, come il problema fosse stato sostanzialmente risolto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 11 gennaio 2008, n. 581, la quale affermava, da un lato, che il Ministero risponde per il contagio da HIV, HCV e HBV a partire dalla data di conoscenza della (sola) HBV, considerando AIDS, epatite C ed epatite B un unico evento lesivo, e, dall'altro, che il rischio di trasmissione di epatite virale era "già ben noto sin dalla fine degli anni '60 - inizi anni '70". Già all'epoca, infatti, era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus e sussistevano precisi obblighi normativi in ordine ai controlli sul sangue dei donatori: conclusione coerente è che il Ministero dovrebbe risarcire le persone contagiate - da uno dei tre virus indifferente - a partire dalla fine degli anni '60, poiché già disponeva degli opportuni strumenti.

Tuttavia, mentre alcuni Tribunali si sono uniformati senza riserve a questa inequivocabile indicazione, per di più richiamata in successive pronunce della medesima Corte di Cassazione, altri l'hanno del tutto disattesa, mantenendo

do sul punto una "linea dura". Come rilevavamo a giugno-luglio dell'anno scorso, ad esempio, se a Milano il Ministero della Salute veniva riconosciuto responsabile per una trasfusione effettuata nel 1968, a seguito della quale l'attrice aveva contratto l'epatite C, a Bologna, invece, il risarcimento veniva negato addirittura ai danneggiati nati nel 1977/1979 e pertanto, necessariamente, contagiati negli anni seguenti. I giudici bolognesi, in riferimento all'epatite C, giustificavano il diniego con la considerazione che lo screening delle transaminasi, pure in uso, non sarebbe stato comunque in grado di garantire l'assenza del virus nel sangue. A fronte di sentenze di rigetto così motivate, molti hanno deciso di rivolgersi alla Corte d'Appello.

Oggi però, a distanza di mesi, possiamo dire che a Bologna, la realtà a noi più familiare, qualcosa è cambiato: ecco perché abbiamo deciso di riparlare su queste pagine. Con una sentenza del 25 ottobre 2012, arrivata come un raggio di sole da una cortina di nubi, un Giudice da poco assegnato al Tribunale del capoluogo ha infatti riconosciuto il diritto di due nostri assistiti, moglie e figlio di un emofilico deceduto, a ricevere un risarcimento per la morte del marito/padre, dovuta ai virus dell'epatite C e dell'AIDS contratti per via ematica. Vista la data di nascita del defunto (1965), il Ministero della Salute aveva ribattuto che l'infezione avrebbe potuto risalire anche a quell'anno, con ciò mirando ad escludere la propria responsabilità, appunto per la mancanza, a metà degli anni '60, di utili metodi diagnostici. Il Giudice chiarisce: "In realtà, non è dimostrato che vi furono trasfusioni sin dalla nascita; soprattutto, il fatto che la domanda di indennizzo fu presentata nel 1994, induce a ritenere che la conoscenza si ebbe pochi anni prima; non certo 30 anni prima, essendo inverosimile che per 30 anni non si siano

avuti sintomi della patologia". Poi prosegue: "Il punto è importante, perché, collocata la trasfusione infetta (o le trasfusioni infette) dopo fine anni sessanta, si predica la colpa del Ministero. Secondo la giurisprudenza consolidata, sin da fine anni sessanta era nota la pericolosità intrinseca nelle trasfusioni, sì che era imposto al Ministero un obbligo di controllo e direttiva sulla gestione del sangue". Infine, dopo aver ripreso le argomentazioni più sopra evidenziate, conclude: "Da quel tempo (fine anni 60 / inizio anni 70) va quindi affermata la prevedibilità dell'evento lesivo, con responsabilità del Ministero; prevedibilità che è tale rispetto non a ciascuna singola malattia (hiv, hcv, hbv), ma all'unitario danno alla salute derivante da trasfusione infetta a prescindere che il virus hiv, hbv o hcv sia stato scoperto in epoca successiva a quella predetta".

Stante la mancata impugnazione da parte del Ministero della Salute, questa sentenza è passata in giudicato, ovvero è divenuta definitiva e il suo contenuto non potrà più essere scalfito. E così, grazie ad essa, una giovane vedova e un ragazzo orfano di padre hanno ottenuto un riconoscimento significativo, dalla forte valenza psicologica, oltre che materiale. Purtroppo, tuttavia, vi sono ancora Tribunali che si discostano dall'orientamento della Cassazione e continuano a respingere le richieste risarcitorie per infezioni avvenute, anche solo presumibilmente, fino alla fine degli anni '70. Inoltre, rimane per tutti valido il famigerato scoglio della prescrizione, che priva dell'equo ristoro coloro i quali, seppure senza colpa, hanno tardato a richiederlo, aggiungendo - è il caso di dirlo - ingiustizie ad un'ingiustizia.

**Dott.ssa Giulia Massari
Studio Legale Calandrino**



LA RIVALUTAZIONE DELL'INDENNIZZO

QUANDO È LO STATO A NON RISPETTARE LE REGOLE

La situazione è nota: la Corte Costituzionale nel novembre 2011 ha abrogato le norme di legge che negavano la rivalutazione dell'indennizzo ex lege 210/92, con ciò affermando implicitamente che la rivalutazione in base al tasso di inflazione programmato è dovuta. Circa 300 euro in più a bimestre. In molti casi oltre 10-15 mila euro di "arretrati".

Coloro che ricevono l'indennizzo dal Ministero dell'Economia (ricordiamo: trattasi di un assegno bimestrale di circa 1.100 euro, che diventano 1.400 con la rivalutazione) da gennaio 2012 lo ricevono "completo", anche se degli arretrati nulla si sa.

Chi invece è pagato da Regioni e/o Ausl nella migliore delle ipotesi riceve l'indennizzo rivalutato (senza arretrati), mentre nella peggiore continua a ricevere i vecchi importi.

E siccome non c'è limite al peggio... qualche Regione pare non più in grado di garantire il pagamento dell'indennizzo, anche a prescindere dal discorso-rivalutazione.

E il Ministero della Salute? Tace, e comunque non paga. Quando è "costretto" da una sentenza definitiva ottempera, ma dopo molto tempo, spesso almeno due anni, e talvolta perchè doppiamente condannato, dal Giudice del Lavoro e poi dal TAR, in seguito a un giudizio di ottemperanza.

Tradotto in parole chiare, anche per i "non addetti ai lavori", tutto ciò significa che lo Stato italiano, il Ministero della Salute, il Ministro Balduzzi (che tante speranze e aspettative ha disatteso), non hanno trovato e non trovano i fondi per corrispondere quanto dovuto a coloro che hanno contratto l'epatite o l'aids o entrambe da una trasfusione

di sangue o da un emoderivato, quanto dovuto in base a una legge dello Stato, la n.210 del 1992 appunto, così come "interpretata" dalla Corte Costituzionale. Quanto dovuto in base a una legge dal carattere solidaristico, assistenziale, e quindi che prescinde dall'accertamento delle responsabilità. E, lo ricordiamo, trattasi di importi modesti, che non rappresentano un vero risarcimento.

A questo quadro sconsolante va aggiunto, per completezza, ciò che sta accadendo all'iter transattivo avviato con le leggi 222 e 244 del dicembre 2007, iter transattivo che nelle intenzioni del Legislatore avrebbe dovuto definire le cause pendenti per il risarcimento dei danni subiti, tramite il riconoscimento stragiudiziale di una somma.

Lo Stato, stravolgendo il senso e gli obiettivi di tale operazione, intende ora respingere le domande della stragrande maggioranza dei danneggiati, invocando la prescrizione del diritto. Uno Stato che quando deve rispettare le leggi e le sentenze si sottrae ai propri obblighi; quando invece può utilizzarle a proprio favore per negare sacrosanti risarcimenti, lo fa con puntigliosa efficienza.

**Avv. Marco Calandrino
del Foro di Bologna**